



# Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele

## Atto del Governo 240

### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	240	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CEE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele	
Norma di delega:	Articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114	
Numero di articoli:	4	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
Date:		
presentazione:	14/11/15	14/11/15
annuncio:	15/11/15	16/11/15
assegnazione:	16/11/15	15/11/15
termine per l'espressione del parere:	25/12/15	25/12/15
Commissione competente :	11 <sup>a</sup> Lavoro, previdenza sociale	XI Lavoro, XII Affari sociali
Rilievi di altre Commissioni :	1 <sup>a</sup> Affari Costituzionali	XIV Unione Europea
	12 <sup>a</sup> Igiene e sanità	V Bilancio
	5 <sup>a</sup> Bilancio	
	14 <sup>a</sup> Politiche dell'Unione europea	

### Contenuto

Lo **schema di decreto legislativo** in esame (AG 240) è volto, ai sensi dell'articolo 1 e dell'Allegato B della legge di delegazione europea 2014 ([legge n.114/2015](#)), al **recepimento della direttiva 2014/27/UE** (che modifica precedenti direttive in materia), al fine di adeguare la normativa nazionale al nuovo contesto comunitario in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dai **rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici**, mutato a seguito dell'adozione del [Regolamento \(CE\) n. 1272/2008](#) (relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele). L'obiettivo principale di questa nuova classificazione è quello di proteggere i lavoratori, i consumatori e l'ambiente indicando sulle etichette qualsiasi potenziale effetto nocivo delle sostanze chimiche.

Le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo in esame, tutte dirette ad adeguare l'attuale classificazione alle nuove norme in materia di sostanze chimiche e miscele pericolose stabilite dal citato Regolamento, riguardano: il Testo unico in materia di **tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro** ([D.Lgs. 81/2008](#)), il Testo unico in materia di **tutela e sostegno della maternità e paternità** ([D.Lgs. 151/2001](#)) e la normativa in materia di **tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti** ([L. 977/1967](#))

L'**articolo 1** dello schema di decreto apporta alcune modifiche al [decreto legislativo n. 81 del 2008](#). In particolare, le lettere *a)* e *b)* dispongono la sostituzione delle parole: "preparato/preparati" con le parole: "miscela/miscele"; le lettere *c)*, *d)* ed *f)* novellano alcune definizioni relative agli agenti chimici, biologici, cancerogeni e mutageni; le lettere *g)* e *h)* modificano talune prescrizioni generali per i cartelli segnaletici e la classificazione e l'etichettatura dei recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro, quali contenitori e tubazioni.

L'**articolo 2** dello schema di decreto modifica l'Allegato C del [decreto legislativo n. 151/2001](#), contenente un elenco di agenti, processi e condizioni di lavoro di cui il datore di lavoro deve tenere conto nella valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, stabilendo, tra l'altro, che gli agenti chimici e i processi industriali sono quelli contenuti nell'Allegato XLII del [D.Lgs. 81/2008](#).

L'**articolo 3** dello schema di decreto modifica l'Allegato I della [legge n. 977/1967](#), ove vengono indicati le lavorazioni, i processi e i lavori a cui è vietato adibire soggetti adolescenti (ossia i minori compresi tra i 15 e i 18 anni di età non più soggetti all'obbligo scolastico), disponendo, tra l'altro, che gli agenti chimici a cui si fa riferimento sono le sostanze e le miscele che soddisfano i criteri di classificazione di cui al richiamato [Regolamento \(CE\) n. 1272/2008](#).

Infine, l'**articolo 4** introduce una **clausola di invarianza finanziaria** in base alla quale dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a quanto previsto dal provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Come precisato nella **Relazione tecnica** allegata, le modifiche introdotte dagli articoli da 1 a 3 dello schema di decreto legislativo in esame non intaccano le attuali prerogative degli organi di vigilanza, che continuano a pianificare e realizzare le proprie attività che non costituiscono un nuovo onere rispetto a quanto previsto dalla previgente normativa.

## Relazioni e pareri allegati

Allo schema di decreto legislativo sono allegati la **relazione illustrativa**, la relazione tecnica e le schede sull'Analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**) e sull'Analisi tecnico normativa (**ATN**).

Nella lettera di trasmissione dello schema di decreto alle Camere, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività legislativa del Governo segnala, in considerazione dell'imminente scadenza della delega, l'urgenza dell'esame del provvedimento pur se **privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome**, che si riserva di trasmettere non appena acquisito.

## Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto legislativo è conforme alla norma di delega in quanto dà piena attuazione alla [direttiva 2014/27/UE](#), inserita nell'Allegato B (recante le direttive da recepire previo parere parlamentare) della legge di delegazione europea 2014 ([legge n.114/2015](#)).

Il provvedimento fa parte di un gruppo di schemi di decreto legislativo approvati dal Consiglio dei ministri nella riunione del 13 novembre 2015, in prossimità della scadenza dei termini per l'esercizio della delega (15 novembre 2015).

Il Governo può peraltro avvalersi, nell'esercizio della potestà legislativa delegata, del meccanismo di scorrimento dei termini disposto, in via generale, dall'[articolo 31, comma 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#) (recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), in base al quale, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi (vale a dire, nel caso di specie, fino al **15 febbraio 2016**).

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, alla materia di potestà legislativa concorrente Stato-regioni "tutela e sicurezza del lavoro".

## Compatibilità comunitaria

### Procedure di contenzioso

Il 22 luglio 2015 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora (**procedura di infrazione n. 2015\_0305**) per mancato recepimento della direttiva 2014/27/UE. Il **termine previsto per il recepimento era il 1° giugno 2015**.

## Il Regolamento (CE) 1272/2008

Il [Regolamento \(CE\) 1272/2008](#) del 16 dicembre 2008, costituisce la normativa di riferimento per la

**classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele (CLP).** Il Regolamento si applica obbligatoriamente alle sostanze dal 1° dicembre 2010 e alle miscele dal 1° giugno 2015.

In particolare, il Regolamento (che rappresenta una revisione ed un aggiornamento del sistema di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici, basato sulle direttive 67/548/UEE sulle sostanze pericolose e 1999/45/UE sui preparati pericolosi) mira a garantire che **i lavoratori e i consumatori dell'U.E. siano chiaramente informati dei pericoli connessi con le sostanze chimiche** per mezzo di un sistema di classificazione ed etichettatura, garantendo che i medesimi pericoli siano descritti ed etichettati allo stesso modo in tutti i paesi dell'U.E.. A tal fine, il Regolamento stabilisce requisiti uniformi per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze chimiche e miscele (ma anche biocidi e gli antiparassitari) secondo il **Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche** (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS), con il quale si richiede alle aziende di classificare, etichettare e imballare adeguatamente le loro sostanze chimiche pericolose prima della loro immissione sul mercato.

Più specificamente, le sostanze e le miscele vengono classificate in **specifiche categorie e classi di rischio**: i) pericoli fisico-chimici (ad esempio liquido infiammabile); ii) pericoli per la salute (tossicità acuta); iii) pericoli ambientali (ad esempio per lo strato di ozono). Inoltre, nell'allegato I vengono stabiliti i criteri per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose.

La classificazione e l'etichettatura di ogni sostanza deve essere comunicata all'Agenzia europea delle sostanze chimiche per l'inclusione nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature.



I principali settori non contemplati dal Regolamento sono: sostanze e miscele radioattive, cosmetici, medicinali e alcuni dispositivi medici, alimenti o il trasporto di merci pericolose.

Le informazioni che devono contenere le sostanze e le miscele concernono: i dati del fornitore; il nome della sostanza o miscela e/o numero di identificazione; la quantità nominale di una sostanza o miscela negli imballaggi a disposizione del pubblico (a meno che tale quantità sia specificata altrove sull'imballaggio); i pittogrammi di pericolo (composizione grafica che unisce un simbolo e un altro elemento visivo); le avvertenze, le frasi di rischio e i consigli per la sicurezza.

**Senato: Dossier n. 252**

**Camera: Atti del Governo n. 230**

**26 novembre 2015**

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Lavoro	st_lavoro@camera.it - 066760-4884	 CD_lavoro

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
LA0542